Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 152 del 22 giugno 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1715.

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1715.**

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituisce l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1957, n. 1438, che ha approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1964 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi dell'Aero Club d'Italia e la nomina del commissario straordinario ai fini del riordinamento dell'Ente e dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per la migliore funzionalità del Sodalizio;

Vista la delibera in data 16 gennaio 1965 con la quale il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia ha sottoposto all'approvazione governativa il nuovo testo dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali;

Udito il parere del Consiglio di stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e l'allegato statuto tipo degli Aero Clubs locali, vistati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Art. 2.

Sono abrogati lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1957, n. 1438.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — ANDREOTTI — CORONA — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 70. — VILLA

Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1.

L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva.

L'Aero Club d'Italia può istituire all'estero delegazioni e rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione deve essere autorizzata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministeri del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

L'Aero Club d'Italia in quanto esercita attività sportiva, è una federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.

L'Aero Club d'Italia è l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e di conseguenza è l'unico rappresentante di tale federazione nel territorio dello Stato.

La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia.

Il loro uso è concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3.

L'Aero Club d'Italia svolge le attività previste dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.

In particolare:

1) promuove la formazione aeronautica della gioventù, favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;

2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e può organizzare quelle a carattere nazionale;

3) esamina e approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica sportiva, turistica e di propaganda e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento;

4) svolge anche direttamente, su decisione del Consiglio federale, attività didattica nei vari settori aeronautici e cura in generale che tale attività sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggiore rendimento tecnico-economico, evitando dispersioni;

5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda;

6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal regolamento sportivo nazionale;

7) su richiesta del Ministero della difesa, cura l'allenamento dei piloti militari in congedo.

Art. 4.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 l'Aero Club d'Italia:

1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport;

2) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo;

3) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo regionali per la formazione di piloti soci degli Aero Clubs compresi nel territorio della Regione;

4) sovrintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;

5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale. Presenta alla Federazione Aeronautica Internazionale le proposte di omologazione dei primati internazionali;

6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile;

7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;

8) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri Enti;

9) svolge compatibilmente con i fini istituzionali, ogni attività non commerciale diretta a sviluppare la propaganda aeronautica ed il traffico aeroturistico;

10) assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1954, n. 340, e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli enti di cui ai comma *d)* ed *e)* del successivo art. 42;

11) su richiesta provvede alla disponibilità dei mezzi occorrenti per soddisfare gli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Presso l'Aero Club d'Italia e a sua cura sono tenuti:

a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell'art. 4 delle legge 29 maggio 1954, n. 340;

b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'art. 753 del Codice della navigazione.

Su tali registri possono essere iscritti gli aeromobili di proprietà o eserciti dall'Areo Club d'Italia, dagli Enti federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purchè il loro impiego non avvenga a scopo di lucro o commerciale.

TITOLO III

ENTI FEDERATI E AGGREGATI

Capo I

Generalità

Art. 6.

Gli enti che possono far parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:

1) enti federati comprendenti le associazioni che, senza scopo di lucro, esplicano attività:

sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a motore;

sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a vela;

sportiva e didattica nel settore dell'aeromodellismo;

sportiva nel settore del paracadutismo.

E' facoltà del Consiglio Federale concedere la qualifica di « Aero Club » anche a quegli enti che all'atto della costituzione non svolgano tutte le attività più sopra menzionate;

2) enti aggregati che comprendono:

a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;

b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;

c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;

d) enti turistici e imprese alberghiere;

e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.

Capo II

Aero Clubs locali

Art. 7.

In ogni Provincia non può essere istituito più di un Aero Club.

Nell'ambito provinciale possono essere istituite sezioni dipendenti dall'Aero Club provinciale.

E' in facoltà del Consiglio federale di riconoscere nell'ambito della stessa provincia Aero Clubs anche in località che abbiano particolari attitudini per promuovere sempre maggiore sviluppo al turismo ed allo sport aereo.

Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le associazioni debbono:

1) avere un ordinamento che non contenga disposizioni contrastanti con lo statuto tipo di cui all'allegato A) ed alle eventuali successive modifiche;

2) avere almeno 100 soci effettivi tra i quali almeno 25 soci aviatori;

3) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica; avere la sede in una località nella quale esista un aeroporto (o idroscalo) ovvero, qualora l'ente costituendo disponga di elicotteri, almeno un eliporto.

Il riconoscimento da parte del Consiglio federale, ad Aero Club deve essere preceduto da un periodo sperimentale da fissarsi dal Consiglio stesso, della durata da sei mesi ad un anno e con decorrenza dalla richiesta relativa.

Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 8.

Gli Aero Clubs sono tenuti a:

1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale;

2) inviare al comitato esecutivo di cui all'art. 27 per la approvazione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dello anno precedente ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno successivo;

3) comunicare al Consiglio federale l'elenco nominativo dei soci, entro il mese di marzo di ogni anno;

4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3;

5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, per il coordinamento nel quadro della attività sportiva nazionale e per ottenere la necessaria approvazione.

Art. 9.

Gli Aero Clubs hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto.

Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, ai sensi del n. 5) dell'art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attività.

Art. 10.

L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Clubs nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, ne controlla l'attività al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Art. 11.

La qualifica di Aero Club si perde per scioglimento dell'Associazione, per recesso, per revoca.

La revoca può essere deliberata previa contestazione per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8.

La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio federale; contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di cui all'art. 29, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Capo III

Enti aggregati

Art. 12.

L'ammissione degli enti aggregati è deliberata dal Consiglio federale.

Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.

Art. 13.

Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.

Art. 14.

La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dello ente, per recesso, per revoca.

La revoca è deliberata dal Consiglio federale.

TITOLO IV

PRESIDENTE E SOCI D'ONORE

Art. 15.

Il Consiglio federale può nominare presidenti onorari dello Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio federale approva inoltre la proposta di nomina a soci onorari degli Aero Clubs secondo le modalità previste dall'art. 2 dello statuto tipo. I Presidenti e i soci onorari degli Aero Clubs godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

TITOLO V

ORGANI DELL'AERO CLUB D'ITALIA

Capo I

Generalità

Art. 16.

Sono organi dell'Aero Club d'Italia:

1) l'Assemblea;
2) il Consiglio federale;
3) il presidente;
4) il Comitato esecutivo;
5) il Collegio dei probiviri;
6) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli Aero Clubs.

Non possono ricoprire cariche elettive:

1) coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni;

2) coloro che abbiano riportate condanne per delitto non colposo;

3) coloro che siano stati assoggettati da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

4) coloro che ricavino dall'attività sportiva un profitto personale;

5) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e gli enti federati.

Nessun compenso spetta al presidente dell'Aero Club d'Italia, al vicepresidente, ai consiglieri federali, ai componenti le commissioni di cui al successivo art. 32 ad eccezione del rimborso spese di viaggio limitato al costo del biglietto ferroviario di 1ª classe e del gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni del Consiglio federale e delle Commissioni.

Capo II

Assemblea

Art. 18.

L'Assemblea è il massimo organo federale ed è costituita:

1) dal presidente dell'Aero Club d'Italia che la presiede;

2) dai membri del Consiglio federale;

3) dai presidenti degli Aero Clubs locali o da un rappresentante di questi facente comunque parte del Consiglio direttivo.

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, senza diritto a voto, i probiviri.

Art. 19.

L'Assemblea:

1) designa mediante votazione a scheda segreta il presidente dell'Aero Club d'Italia per la sua nomina con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

2) elegge 5 consiglieri federali con votazione a scheda segreta;

3) elegge, con votazione a scheda segreta, un revisore dei conti effettivo ed uno supplente e determina, con delibera da sottoporre a ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello del tesoro, il compenso da corrispondere al presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori;

4) approva il bilancio preventivo e determina il programma delle manifestazioni da svolgere;

5) approva il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

6) determina l'ammontare del gettone di presenza di cui all'ultimo comma dell'art. 17;

7) delibera sugli altri argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli Aero Clubs.

Art. 20.

L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Aero Club d'Italia in seduta ordinaria, due volte l'anno e cioè entro i mesi di aprile e di novembre per deliberare sugli argomenti di cui allo art. 19.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio federale lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli Aero Clubs.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore dalla data fissata per la prima.

Art. 21.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino la metà più uno dei componenti con diritto a voto di cui all'art. 18, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo il disposto dell'art. 47, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Capo III

Consiglio federale

Art. 22.

Il Consiglio federale è composto:

1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e aviazione civile (Ispettorato generale aviazione civile);

da un rappresentante del Ministero della difesa aeronautica;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

nominati dai rispettivi Ministeri;

3) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano;

4) da cinque consiglieri federali eletti dall'Assemblea;

5) da quattro consiglieri federali eletti con votazione a scheda segreta rispettivamente dall'Assemblea dei rappresentanti delle specialità del:

volo a motore e turismo;

volo a vela;

paracadutismo sportivo;

aeromodellismo;

secondo le norme previste dall'art. 38;

6) dal presidente del Registro aeronautico italiano;

7) dal presidente della Commissione sportiva centrale eletto secondo le norme previste dall'art. 33.

Il Consiglio federale elegge un vicepresidente dell'Aero Club d'Italia tra i cinque consiglieri di cui al n. 4 del comma precedente.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia può invitare a partecipare alla riunione, senza diritto a voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

Il Consiglio federale dura in carica quattro anni.

I suoi membri possono essere rieletti.

Verificandosi vacanze fra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo le competenti autorità provvedono rispettivamente a nuove nomine.

Verificandosi vacanze fra i consiglieri di cui ai numeri 4) e 5) subentrano coloro che all'atto della elezione hanno riportato maggiori suffragi in ordine di graduatoria.

I membri subentranti per sopperire alle vacanze di cui ai commi precedenti rimangono in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio federale e la convocazione, non oltre 60 giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni.

Assiste alla riunione il segretario generale che cura la redazione e la tenuta dei verbali.

Art. 23.

Il Consiglio federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio federale:

1) sovrintende all'attività dell'Ente e la dirige;

2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, e le eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dello esercizio da sottoporre all'Assemblea ed alla successiva ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quelli della difesa, del turismo e dello spettacolo e del tesoro;

3) delibera, in relazione, al bilancio di previsione approvato dall'Assemblea, il programma annuale di attività dell'Ente, da trasmettere ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo, entro il mese di dicembre di ciascun anno;

4) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Aero Club d'Italia. Delibera ai sensi dell'art. 5 ultimo comma della legge 16 febbraio 1942, n. 426, i regolamenti concernenti lo sport aereo;

5) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici;

6) delibera il regolamento del personale di cui all'art. 9 della legge 29 maggio 1954, n. 340;

7) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento;

8) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Clubs;

9) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali rispettivamente per l'iscrizione nel registro degli aeromobili e l'immatricolazione nel registro degli alianti libratori;

10) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Aero Club d'Italia;

11) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati;

12) nomina e revoca i componenti delle eventuali Commissioni tecniche temporanee;

13) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia alle riunioni della Federazione Aeronautica Internazionale e ai congressi e alle manifestazioni di cui l'Aero Club d'Italia ritiene di dover essere rappresentato;

14) dirime gli eventuali conflitti fra gli Aero Clubs;

15) delibera su proposta del presidente dell'Aero Club d'Italia per gravi motivi o su richiesta della metà più uno dei soci effettivi di Enti federati, in merito allo scioglimento degli organi degli Aero Clubs e alla nomina dei commissari straordinari per la durata di 6 mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessità, dal presidente dell'Aero Club d'Italia;

16) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 24.

Il Consiglio federale è convocato dal presidente dell'Aero Club d'Italia in Roma, almeno tre volte l'anno.

E' inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richiedano nove membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Capo IV

Presidente

Art. 25.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'assemblea dell'Aero Club d'Italia (art. 19 punto 1), con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il presidente dura in carica 4 anni e non può essere nominato ulteriormente, se non saranno trascorsi almeno 4 anni dalla scadenza del mandato.

Ai fini dell'espletamento della sua carica il presidente dell'Aero Club d'Italia si considera a tutti gli effetti residente a Roma.

La carica di presidente dell'Aero Club d'Italia è incompatibile con la carica di presidente o membro del Consiglio direttivo di Aero Club.

In caso di vacanza della carica prima della scadenza viene nominato, con le modalità di cui all'art. 19, un nuovo presidente che al termine del quadriennio già in corso può essere riconfermato.

Art. 26.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende alla sua attività ed è responsabile nei confronti delle autorità tutorie e dell'Assemblea federale del funzionamento dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente o al segretario generale e può far eseguire da funzionari dell'Aero Club d'Italia ispezioni presso gli Enti federati.

Capo V

Comitato esecutivo

Art. 27.

Il Consiglio federale costituisce nel proprio seno il Comitato esecutivo di cui fanno parte:

il presidente dell'Aero Club d'Italia;

il vicepresidente dell'Aero Club d'Italia;

i rappresentanti in seno al Consiglio federale dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo;

due consiglieri federali scelti dal Consiglio federale fra i componenti di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 22.

Art. 28.

Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione, nonchè quelle che gli siano affidate dal Consiglio federale; delibera in via di urgenza sui provvedimenti di cui ai nn. 12), 13) e 14) dell'art. 23. Le delibere adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo degli Aero Clubs locali.

Capo VI

Collegio dei probiviri

Art. 29.

La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Aero Club d'Italia e gli Enti aggregati è devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci onorari o effettivi degli Aero Clubs o fra quelle persone che per alta competenza o particolari doti, l'Assemblea ritenga di chiamare alla carica.

Inoltre il Collegio dei probiviri è chiamato ad esaminare e decidere su ricorsi presentati dai soci degli Aero Clubs locali per provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi dello art. 5 dello statuto tipo degli Aero Clubs locali.

La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'Aero Club d'Italia o negli Aero Clubs.

Il giudizio del Collegio è definitivo.

Capo VII

Collegio dei revisori dei conti

Art. 30.

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica 4 anni.

I revisori sono nominati:

uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente, dal Ministero del tesoro;

tre effettivi di cui uno dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, uno dal Ministero della difesa ed uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

ed eletti:

uno effettivo ed uno supplente dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Capo VIII

Segretario generale

Art. 31.

A capo degli uffici e servizi dell'Aero Club d'Italia è posto il segretario generale nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quelli per il tesoro, per la difesa e per il turismo e lo spettacolo.

Il segretario generale dura in carica quattro anni, partecipa al Consiglio federale ed al Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il segretario generale cura altresì la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma; coordina il lavoro di tutte le Commissioni.

Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti mediante apposita delibera adottata dall'Assemblea e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti di concerto con quello del tesoro.

TITOLO VI

COMMISSIONI

Art. 32.

Nell'Aero Club d'Italia sono istituite la Commissione sportiva centrale, le Commissioni permanenti di specialità ed eventuali Commissioni tecniche temporanee.

Le Commissioni permanenti di specialità sono le seguenti:

Commissione per il volo a motore e turismo aereo;
Commissione per il volo a vela;
Commissione per il paracadutismo sportivo;
Commissione per l'aeromodellismo.

Le Commissioni tecniche temporanee possono essere costituite dal Consiglio federale in vista di determinati scopi.

Art. 33.

La Commissione Sportiva Centrale (C.S.C.) è composta da un presidente e quattro componenti. Tutti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il presidente è nominato dal Consiglio federale.

I quattro componenti la Commissione sono nominati dal Presidente dell'Aero Club d'Italia su designazione del presidente della C.S.C. il quale li sceglie da quattro terne indicate rispettivamente da ciascuna Commissione di specialità.

Art. 34.

Alla Commissione sportiva centrale è devoluto per delega, dal presidente dell'Aero Club d'Italia in via temporanea e dal Consiglio federale in via permanente, il potere sportivo definito dalle norme del Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale, che è rappresentata nello Stato italiano dallo Aero Club d'Italia.

Le funzioni della Commissione sportiva aeronautica centrale sono rette da apposito regolamento approvato dal Consiglio federale.

Al Consiglio federale sono sottoposte per la ratifica tutte le decisioni della Commissione sportiva centrale.

Art. 35.

Le Commissioni di cui all'art. 32 si riuniscono ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione dei rispettivi presidenti, previa autorizzazione del presidente dell'Aero Club d'Italia.

Il presidente e il segretario generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori delle Commissioni.

Art. 36.

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 37.

Le Commissioni permanenti di specialità sono formate ciascuna da cinque componenti eletti dai rappresentanti di specialità fra i soci di Aero Club secondo le norme dell'art. 38.

I membri delle Commissioni di specialità devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione.

Tutte le Commissioni durano in carica quattro anni.

Art. 38.

I componenti di ciascuna Commissione permanente di specialità e i consiglieri federali di cui al punto 5) dell'art. 22 sono eletti dai rappresentanti delle rispettive specialità, riuniti in sede nazionale.

Ogni Aero Club designa per ciascuna specialità un rappresentante secondo le norme di seguito precisate.

Per la specialità di volo a motore e turismo e volo a vela, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio pilota con licenza di brevetto in corso di validità.

Per la specialità paracadutisti, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio munito di brevetto di paracadutista sportivo con licenza in corso di validità.

Per la specialità aeromodellismo, i rappresentanti dispongono di un voto ogni dieci aeromodellisti rappresentati.

Le riunioni in sede nazionale dei rappresentanti di specialità sono presiedute dal presidente dell'Aero Club d'Italia o da un suo delegato e devono essere tenute non oltre venti giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria di cui allo art. 20.

In caso di vacanza nei componenti delle Commissioni subentrano coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni.

Art. 39.

Ogni Commissione permanente di specialità nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 40.

Le Commissioni di specialità sottopongono al Consiglio federale l'impostazione dei programmi annui di attività delle rispettive specialità, nonchè ogni altra proposta che interessi la specialità.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 41.

Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti, donazioni.

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.

Art. 42.

Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono:

a) le quote di ammissione degli Aero Clubs e quelle annuali degli Aero Clubs e degli Enti aggregati;

b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente;

c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze e diplomi;

d) gli eventuali contributi concessi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, dal Ministero della difesa, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Comitato olimpico nazionale italiano;

e) gli eventuali contributi di altre amministrazioni od enti diversi di quelli di cui al punto *d*) che siano comunque interessati all'attività dell'Aero Club d'Italia;

f) ogni altro eventuale provento.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, scelti dal Consiglio federale, o in conto corrente postale. I conti sono intestati all'Aero Club d'Italia.

Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti Istituti.

Art. 43.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio federale e a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 44.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Aero Club d'Italia sono soggetti a ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile di concerto con il Ministero del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.

A tal fine i bilanci devono essere trasmessi al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 45.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente ai sensi dell'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, e del Ministero del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI D'ORDINE GENERALE

Art. 46.

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si applicano le norme vigenti in materia e particolarmente le leggi 29 maggio 1954, n. 340 e 30 gennaio 1963, n. 141.

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 47.

Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la metà più uno degli Aero Clubs locali.

Le proposte di modifiche sono inviate al Presidente dell'Aero Club d'Italia il quale entro 30 giorni dal ricevimento convoca l'Assemblea per le relative deliberazioni.

Per la validità di tali deliberazioni, occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti.

Le modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministero dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 48.

Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, la conservano.

Qualora tuttavia il loro ordinamento non sia conforme a quanto disposto dall'art. 7, n. 1), esse devono, a pena di decadenza, rimettere all'Aero Club d'Italia il nuovo statuto entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 49.

I soci d'onore di cui all'art. 15 del precedente statuto mantengono la qualifica.

Art. 50.

La realizzazione delle scuole regionali di pilotaggio e di addestramento al volo di cui al punto 3 dell'art. 4, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prenderà con i vari Aero Clubs compresi nella Regione.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile:
JERVOLINO

Statuto tipo degli Aero Clubs locali

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Aero Club (Ae.C.) nel territorio di sua competenza, esercita senza fini di lucro, attività turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela, aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

In particolare l'Aero Club deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.

Inoltre l'Aero Club promuove ed incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico turistico sportivo e svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

Art. 2.

I soci dell'Aero Club sono distinti in:

1) soci effettivi:
   a) aviatori;
   b) ordinari.

2) soci aggregati.

Sono ascrivibili alla categoria « aviatori » coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici appresso indicati ancorchè scaduti di validità:

pilota di aerodina;
pilota di aliante;
pilota di dirigibile;
pilota di aliante libratore;
pilota di elicottero;
ufficiale di rotta;
osservatore;
motorista di bordo;
radioelettricista di bordo;

e quelli che il Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia delibererà eventualmente di aggiungere.

Sono ascrivibili alla categoria « ordinari » tutti gli altri aspiranti maggiorenni.

Sono ascrivibili alla categoria « aggregati » gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori.

E' in facoltà degli Aero Clubs di conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie) nonchè di proporre al Consiglio federale ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, la nomina a socio onorario dell'Aero Club.

Tutti i soci dell'associazione italiana dei pionieri ed i soci d'onore dell'Aero Club d'Italia sono soci effettivi dell'Aero Club nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'Aero Club.

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre ad una distinta quota di ammissione.

Art. 3.

Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell'Aero Club, osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia.

Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a 30 giorni.

Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono da soci.

I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria « effettivi » sono esenti dal pagamento della quota di ammissione.

Art. 4.

Tutti i soci in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attività dell'Aero Club, di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici essenziali da esso eventualmente organizzati.

Alle manifestazioni dell'Aero Club hanno diritto di partecipare, con particolari agevolazioni, anche i soci appartenenti ad altri Aero Clubs in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 5.

La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'art. 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Aero Club previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'Aero Club.

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri dell'Aero Club d'Italia entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa.

La decisione del Collegio dei probiviri dell'Aero Club d'Italia è definitiva.

Il Consiglio direttivo dell'Aero Club può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino ad 1 anno.

Art. 6.

I soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali salvo le limitazioni previste dall'art. 17 dello statuto dell'Aero Club d'Italia. I soci dell'associazione italiana dei pionieri ed i soci d'onore dell'Aero Club d'Italia (art. 15 statuto Aero Club d'Italia) possono partecipare alle assemblee ed eventualmente rivestire cariche sociali ma non possono esercitare il diritto di voto.

I soci che abbiano rapporti di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da esso, a qualunque titolo, rimunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali, possono essere ammessi dal Consiglio direttivo a partecipare alle assemblee, senza però avere diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Gli organi dell'Aero Club sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il Collegio lei revisori dei conti.

Art. 8.

L'Assemblea è costituita dal presidente dell'Aero Club, dai membri del Consiglio direttivo e da tutti i soci effettivi.

Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio direttivo e i soci effettivi con anzianità di almeno quattro mesi salvo le limitazioni di cui all'art. 6.

I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno.

I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

Art. 9.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'Aero Club entro i mesi di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare:

a) entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;

c) su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio direttivo;

d) elegge mediante votazione a scheda segreta il presidente, i membri del Consiglio direttivo di cui al n. 5) del successivo art. 13 e tre revisori dei conti.

Art. 10.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote.

Art. 11.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito mediante lettera raccomandata ad ogni socio effettivo almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 12.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Nelle votazioni palesi a parità di voto, decide il voto di chi presiede.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo dell'Aero Club è composto:

1) dal presidente dell'Aero Club che lo convoca e lo presiede;

2) da un rappresentante periferico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nominato dal direttore generale dell'Ispettorato medesimo;

3) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo;

4) dal rappresentante provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano;

5) da 5 consiglieri tra i quali il Consiglio stesso elegge un vicepresidente;

6) dai rappresentanti, uno per specialità, eletti con votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti praticano:

il volo a motore e turismo;

il volo a vela;

il paracadutismo sportivo;

l'aeromodellismo.

Nella elezione dei suddetti rappresentanti ogni componente ha diritto ad un voto.

Qualora l'Aero Club non esplichi ancora regolare attività nelle quattro specialità di cui sopra, entreranno a far parte del Consiglio i rappresentanti delle specialità effettivamente svolte.

Su proposta dello stesso Consiglio direttivo, il numero dei consiglieri di cui al n. 5) del presente articolo può essere aumentabile dall'assemblea fino ad un massimo di 9 per gli Aero Clubs che abbiano un numero di soci effettivi non inferiore a 500.

I consiglieri ed i rappresentanti di specialità durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti di cui al punto 1), 5) e 6) durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità, decide il voto di chi presiede.

Art. 15.

Il presidente dell'Aero Club è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica 4 anni, e può essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del quadriennio, si procede all'elezione del nuovo presidente che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio e può essere rieletto.

Art. 16.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente.

Art. 17.

Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club è affidato ad un Collegio composto da tre revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro il presidente. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio medesimo. I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità, e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio o all'Assemblea.

I revisori assistono alla seduta dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 18.

Il patrimonio dell'Aero Club è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili e degli altri valori di proprietà dell'Aero Club;

b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club venisse a qualsiasi titolo in possesso

Art 19

Le entrate dell'Aero Club sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci;

c) dai contributi volontari e dalle dotazioni di persone o Enti;

d) dai proventi derivanti dall'attività e dalle gestioni speciali dell'Aero Club;

e) dagli eventuali contributi da parte dell'Aero Club di Italia;

f) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 20.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo.

I prelevamenti sono effettuati a firma del presidente o di un suo delegato ai sensi dell'art. 16.

Art. 21.

L'anno finanziario dell'Aero Club coincide con l'anno solare.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'assemblea dei soci in tempo utile per la delibera di cui all'art. 9 del presente statuto.

Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione a termine dell'art. 28 dello statuto dell'Aero Club d'Italia.

Art. 22.

Ogni anno entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club sottopone all'Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attività sportiva per il suo coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.

Il presidente dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia per la nomina i commissari sportivi i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

Lo scioglimento dell'Aero Club può essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi.

In caso di scioglimento l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

I revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 24.

Il Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia può per gravi motivi dallo stesso rilevati od a richiesta della metà più uno dei soci effettivi sciogliere gli organi degli Aero Clubs e nominare un commissario straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e resta in carica 6 mesi per provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. Tale termine può essere prorogato dal presidente dell'Aero Club d'Italia, in caso di necessità, fino ad un anno

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile:
JERVOLINO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151420) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.